Sentenza del 29/03/2022 n. 10000 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Va preliminarmente preso atto - con efficacia assorbente di ogni altro motivo e istanza - dell'avvenuta rinuncia al ricorso da parte del contribuente come da atti depositati il 30.12.2021.

La rinuncia è rituale.

Il ricorrente ha qui dimostrato una chiara volontà abdicativa anche sottoscrivendo in proprio l'atto depositato che è munito di accettazione e adesione ai fini della compensazione delle spese da parte della resistente Agenzia delle Entrate, cosicchè trova applicazione l'art. 391 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza